

Allegato parte integrante
ALLEGATO

ALLEGATO

Determinazione dei requisiti professionali, delle modalità di individuazione selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché delle ipotesi di incompatibilità—dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

La nomina ad esperto nelle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata "legge urbanistica provinciale", è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di requisiti professionali e di competenza di cui al successivo punto 1 di questo Allegato, ai fini della ammissione ai corsi di formazione;
- b) frequenza del corso di formazione e relativa valutazione.

1) Requisiti per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio

Gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio di cui all'articolo 8, comma 6, lett. b), devono possedere - in modo congiunto - i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in architettura, pianificazione territoriale o ingegneria e iscrizione all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ovvero degli ingegneri della Provincia di Trento;
- b) comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e paesaggio attestata da idoneo curriculum. A tal fine sarà tenuto conto, in base al curriculum, anche dello svolgimento di uno o più incarichi di redazione di strumenti urbanistici generali ovvero, in alternativa, della partecipazione alla Commissione urbanistica provinciale, alla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, ad una commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ovvero alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio o ad una Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) di cui all'articolo 8 della legge urbanistica provinciale;
- c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), svolgimento di attività di insegnamento universitario in qualità di docente ordinario o associato nelle materie della pianificazione territoriale e del paesaggio.

I predetti requisiti saranno verificati anche ai fini dell'ammissione al corso di formazione obbligatorio previsto da questo allegato.

2. Modalità di ammissione al corso di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio

L'ammissione al corso di formazione è subordinata alla individuazione dei soggetti idonei, in possesso dei requisiti di cui al punto 1), da parte di una commissione composta da:

- a) l'Assessore provinciale competente in materia di urbanistica o, su sua delega, il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di urbanistica, con funzioni di presidente;
- b) due esperti del comitato scientifico di cui all'articolo 147 della legge urbanistica provinciale;
- c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) due esperti, di cui uno designato dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ed uno dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Trento.

Per la partecipazione al corso gli interessati dovranno far pervenire alla Scuola per il governo del territorio e il paesaggio (STEP) apposita domanda che dovrà essere redatta secondo le modalità ed i termini previsti dall'avviso. L'avviso è sottoscritto dal Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente ed è pubblicato in almeno due quotidiani locali e nel sito internet del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e della Scuola per il governo del territorio e il paesaggio.

L'ammissione al corso è preceduta da un test in materia di ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Trento e da un colloquio conoscitivo in ordine al profilo attitudinale dei partecipanti.

Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1, che abbiano già frequentato e superato con profitto i corsi per facilitatori organizzati da STEP, la medesima Scuola prevede specifici moduli formativi a carattere integrativo per l'acquisizione dell'idoneità prevista dal punto 3).

Per i dipendenti della Provincia che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del punto 1, si prescinde dall'espletamento del test sopra descritto. L'individuazione dei predetti dipendenti che partecipano al corso di formazione è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale.

Si prescinde altresì dall'espletamento del test sopra descritto anche per il dipendente della comunità di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge urbanistica provinciale.

3. Corso di formazione per gli esperti nominati dalla Provincia

Ad avvenuta conclusione del corso, STEP redige l'elenco dei partecipanti che abbiano frequentato con continuità, esprimendo un giudizio sintetico delle prestazioni individuali. Per la designazione degli esperti di competenza della Provincia, in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, la Provincia provvede sulla base del predetto elenco.

4. Corso di formazione per gli esperti nominati dalla Comunità

Per l'individuazione degli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, di cui all'articolo 8, comma 6, lett. b), la cui nomina spetta alla Comunità, si può provvedere sulla base dell'elenco dei cui al punto precedente. Tali esperti devono in ogni caso assicurare i requisiti di cui al punto 1).

Con riferimento agli esperti in storia e cultura locali e sviluppo socio-economico, di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 8 della legge urbanistica

provinciale, è richiesta al fine della nomina una specifica competenza attestata da idoneo curriculum, dal quale risulti una approfondita conoscenza della storia e cultura ovvero del sistema socio-economico locale.

Gli esperti di cui all'articolo 8, comma 6, lett. b), diversi da quelli già compresi nell'elenco di cui al punto 3, nonché gli esperti di cui al paragrafo precedente sono obbligati alla frequenza dello specifico corso di formazione.

5. Disposizioni transitorie

In sede di prima attivazione delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, qualora non siano ancora stati conclusi i corsi di formazione di cui al presente provvedimento, la Giunta provinciale provvede a designare il rappresentante della Provincia individuandolo fra il personale dipendente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; fino alla conclusione dei corsi di formazione, le comunità provvedono alla nomina degli altri esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.

6. Ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico

L'incarico di componente delle CPC è incompatibile con la partecipazione alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio e alle commissioni edilizie di comuni rientranti nel territorio della comunità a qualsiasi titolo.

I componenti della CPC non possono far parte di Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di altre comunità, fatta eccezione per i componenti designati dalla Provincia.

Gli esperti delle CPC non possono assumere, anche per il tramite di studi associati, incarichi di redazione di strumenti di pianificazione territoriale e di progettazione di opere private nell'ambito del territorio della comunità.